

Legge regionale 08 agosto 1974 , n. 38 - TESTO VIGENTE dal 03/03/2001

Finanziamenti straordinari per lo sviluppo delle attività economiche, sociali, culturali e turistiche della regione.

CAPO III

Interventi per opere ed infrastrutture al servizio dei trasporti

Art. 3

Per la concessione dei contributi previsti dalla lettera d) dell' articolo 1 della legge regionale 10 aprile 1972, n. 18, come modificata dalla legge regionale 29 marzo 1973, n. 22, è autorizzata l' ulteriore spesa di lire 400 milioni.